


N. 00132/2010 REG.SEN.
N. 03426/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3426 del 2005, proposto da:
Quintini Ernesto, sia in proprio che quale titolare dell'azienda
agricola agri-turistico-venatoria "La Mortizza", rappresentato e
difeso dall'avv. Tiziano Giovanelli, presso il cui studio, in Milano,
Corso Manforte, n. 16, è elettivamente domiciliato;

contro

Comune di Badia Pavese, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e
difeso dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, presso il cui studio, in
Milano, c.so Vittorio Emanuele II, n. 15, è elettivamente domiciliato;
Davide Pozzi, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Marangoni e
Gaetano Fedeli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo
in Milano, via dell'Annunciata, n. 31;

per l'accertamento

e per la declaratoria dell'illegittimità dei comportamenti tenuti dal Comune di Badia Pavese, in persona del Sindaco p.t. e da Davide Pozzi, in proprio e quale Sindaco p.t. del Comune di Badia Pavese all'epoca dei fatti;

nonché per la condanna, in via solidale o concorrente, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'annullamento del diniego di concessione edilizia del 9 ottobre 1995, disposto dal Tar Lombardia, Milano con sentenza n. 5010/99 del 22 dicembre 1999 e dei comportamenti ad esso seguiti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Badia Pavese e di Davide Pozzi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2009 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori Tiziano Giovanelli, Francesco Giambelluca (in sostituzione di Ferrari) e Lara Giussani (in sostituzione di Fedeli);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, il sig. Quintini agisce per l'accertamento dell'illegittimità del comportamento tenuto dal Comune di Badia Pavese in persona del Sindaco pro tempore e da Davide Pozzi, in

proprio e quale Sindaco pro tempore all'epoca dei fatti, e la condanna, in via solidale o concorrente, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del diniego di concessione edilizia del 9 ottobre 1995 (avente ad oggetto la realizzazione di un box per i cavalli e l'ampliamento di una tettoia), annullato con sentenza del Tar Lombardia n. 5010 del 22 dicembre 1999, e dei comportamenti seguiti a tale pronuncia.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Badia Pavese il quale, oltre a dedurre l'infondatezza nel merito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria.

3. Si è altresì costituito il sig. Davide Pozzi il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e la prescrizione dell'azione risarcitoria.

4. All'udienza del 17 dicembre 2009 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

5. Si esamina preliminarmente la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Comune di Badia Pavese.

5.1 Il Collegio ritiene di poter tralasciare l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione resistente, stante l'infondatezza nel merito della domanda che va, dunque, respinta.

5.2 Con sentenza n. 5010 del 22 dicembre 2009, questo Tar ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Badia Pavese ha negato al sig. Quintini il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un box per cavalli e l'ampliamento di una tettoia.

Il titolo edilizio è stato successivamente rilasciato dall'amministrazione in data 27 dicembre 2000.

5.3 Costituisce principio cardine della responsabilità da fatto illecito, cui soggiace anche la pubblica amministrazione, che l'ingiustizia del fatto, nella specie il provvedimento amministrativo illegittimo, non è requisito sufficiente a fondare il diritto al risarcimento.

Occorre infatti, in primo luogo, il verificarsi di un danno legato da un nesso di causalità all'illecito.

5.4 Il ricorrente ha affermato di aver subito dei danni in dipendenza del diniego di concessione edilizia e del comportamento tenuto dal Comune successivamente all'annullamento di tale atto, il quale ha rilasciato il titolo edilizio solamente il 27 dicembre 2000.

5.5 Tali danni vengono individuati:

A. nel mancato esercizio dell'attività agrituristica – venatoria; nella svalutazione dell'intera azienda agricola in quanto dopo il 1998 l'attività non è proseguita a causa della perdita totale di clientela per il suo mancato esercizio negli anni precedenti;

B. negli investimenti per l'acquisto dell'area;

C. nei costi sostenuti per la realizzazione delle strutture nel 2001;

D. nella sensibile riduzione del fatturato per non aver potuto operare nelle migliori condizioni;

E. nel mancato sviluppo della propria attività e nella conseguente necessità di dovere ricorrere al credito bancario;

F. nel danno biologico e morale documentato da certificazione

medica del 7 ottobre 2009.

5.6 Quanto alle voci di danno di cui ai punti A, D e E il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un nesso di causalità fra essi ed il provvedimento di diniego di concessione edilizia.

Il Collegio ritiene, anzi, che, in considerazione dell'oggetto limitato del titolo edilizio, il provvedimento di diniego non possa avere inciso in maniera determinante sull'attività svolta dal ricorrente: la concessione edilizia concerneva difatti solamente la realizzazione di un box per cavalli e l'ampliamento di un tettoia, costruzioni che non possono ritenersi essenziali per l'esercizio di un attività agrituristico – venatoria.

L'attività agrituristica, ai sensi dell'art. 2, l. n. 96/2006 ha, difatti, quale oggetto principale la ricezione e l'ospitalità. In particolare, l'art. 2, l. n. 730/1985, vigente all'epoca dei fatti, ricomprendeva tra le attività agrituristiche:

- a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
- c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda.

L'utilizzo dei cavalli per escursioni o pratiche sportive, se pure rientra tra le attività agrituristiche, non è certamente indispensabile per il loro esercizio.

Né il ricorrente ha chiarito le ragioni per cui la mancata realizzazione della tettoia abbia inciso sullo svolgimento della propria attività.

Parimenti non suffragata da alcuna prova è l'affermazione per cui la riduzione del fatturato e la necessità di ricorrere al credito bancario sarebbe legata al comportamento del Comune.

5.7 Anche la voce di cui al punto B non è risarcibile: l'acquisto dell'area non configura difatti un danno per il ricorrente.

5.8 Il ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine al c.d. danno da ritardo, indicato al punto C. Non ha difatti provato di avere realizzato le strutture oggetto della concessione edilizia rilasciata il 27 dicembre 2000 e dunque i maggiori costi sostenuti.

A dimostrazione di tale danno, il ricorrente ha prodotto unicamente fatture relative a spese - sostenute nel 1993 e 1994 - prive di alcuna attinenza con la realizzazione del box per cavalli e l'ampliamento della tettoia.

5.9 Non è risarcibile neanche la voce di danno non patrimoniale indicata al punto F.

Il ricorrente non ha provato il nesso eziologico tra il fatto illecito ed il danno biologico lamentato.

Ha prodotto, a dimostrazione di tale danno, una relazione, redatta dal medico che lo ha avuto in cura, che ricostruisce il decorso di alcune gravi patologie che lo hanno colpito ed afferma la sussistenza nel paziente di preoccupazioni per la propria attività lavorativa. Il medico non sostiene, tuttavia, la dipendenza delle patologie dallo

stato psicologico di preoccupazione per l'attività lavorativa né considera che tale stato psicologico integri esso stesso una patologia. La sussistenza di un generico stato di preoccupazione per l'attività lavorativa non può neppure essere risarcito quale danno morale: non è, difatti, provato il nesso di causalità tra tale patema d'animo e l'illecito commesso dall'amministrazione comunale con riferimento alla realizzazione di costruzioni, che, come si è già osservato, non possono ritenersi essenziali per lo svolgimento di un'attività agrituristica e venatoria.

6. In mancanza di una prova in ordine alla sussistenza di un danno casualmente riconducibile al diniego di concessione edilizia ed al ritardo nel rilascio del titolo, la domanda risarcitoria non può quindi essere accolta.

7. Il Collegio affronta ora l'esame della domanda risarcitoria proposta nei confronti di Davide Pozzi, Sindaco del Comune di Badia Pavese all'epoca dei fatti oggetto della presente controversia.

7.1 La domanda è inammissibile per difetto di giurisdizione.

7.2 L'azione risarcitoria è proposta nei confronti del funzionario in proprio, e, quindi, nei confronti di un soggetto privato, distinto dall'amministrazione, con la quale, al più, può risultare solidalmente obbligato (art. 28 Cost.).

La giurisprudenza delle Sezioni Unite si è espressa in modo univoco nel "ritenere essenziale, perchè possa prospettarsi l'appartenenza della controversia alla giurisdizione amministrativa, che sia proposta

nei confronti di soggetti titolari di poteri amministrativi (Cass. Sez. Un. 22494/2004, 2560/2005, 7800/2005). Il principio ha trovato specifica applicazione per il caso di pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario cui era imputata l'adozione di provvedimento illegittimo (Cass. Sez. Un. 3357/1992) ed ulteriormente precisato nel senso che la controversia va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto fondata sulla deduzione di un fatto illecito extracontrattuale e intercorrente tra privati, non ostando a ciò la proposizione della domanda anche nei confronti dell'ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, attenendo al merito l'effettiva riferibilità all'ente dei comportamenti dei funzionari (Cass. Sez. Un.. 4591/2006)".

8. Per quanto esposto, il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione.

9. Ragioni di equità consigliano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Respinge la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Comune di Badia Pavese.

Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda risarcitoria proposta nei confronti di Davide Pozzi. Dichiara, in ordine a tale controversia, la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio va riproposto con le modalità e termini di cui all'art. 59, l. n. 69/2009.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO